

COMUNE DI TORREBELVICINO

Provincia di VICENZA

**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E PER
LA PULIZIA DEL TERRITORIO**

Deliberazione C.C. n. 4 del 28/01/2021

INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Premessa
- Art. 2 – Oggetto del Regolamento
- Art. 3 – Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati
- Art. 4 – Principi generali
- Art. 5 – Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione

TITOLO 2 - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

- Art. 6 – Definizioni
- Art. 7 – Classificazione dei rifiuti

TITOLO 3 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

- Art. 8 – Criteri di assimilazione
- Art. 9 – Esclusioni

TITOLO 4 - SISTEMI DI RACCOLTA

- Art. 10 – Raccolta differenziata
- Art. 11 – Sistemi di raccolta
- Art. 12 – Frequenza ed orari del servizio – collocazione dei contenitori
- Art. 13 – Lavaggio dei contenitori stradali e dei mezzi per la raccolta
- Art. 14 – Pesatura dei rifiuti
- Art. 15 – Centro di raccolta comunale

TITOLO 5 – MODALITA' DI CONFERIMENTO E TRASPORTO

- Art. 16 - Disposizioni generali.
- Art. 17 - Raccolta "Porta a Porta" - DISPOSIZIONI GENERALI
- Art. 18 Raccolta "Porta a Porta" - RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE.
- Art. 19 - Raccolta "Porta a Porta" - RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA RICICLABILE.
- Art. 20 - Raccolta "Porta a Porta" - UTENZE CONDOMINIALI, COLLETTIVE, ECONOMICO-PRODUTTIVE.
- Art. 21 - Rifiuti speciali assimilati agli urbani - DEFINIZIONI E CRITERI GENERALI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.
- Art. 22 - Servizio per i piccoli produttori
- Art. 23 - Conferimento dei Rifiuti Speciali Assimilati ai rifiuti urbani.
- Art. 24 - Frazione umida dei Rifiuti Speciali Assimilati.
- Art. 25 - Riciclaggio domestico della frazione umida.
- Art. 26 - Raccolta differenziata - RACCOLTA DEL SECCO RECUPERABILE.
- Art. 27 - Raccolta differenziata - SPECIFICHE SULLE RACCOLTE DIFFERENZIATE DEL SECCO RICICLABILE.
- Art. 28 - Raccolta differenziata - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI DISPOSIZIONI GENERALI.
- Art. 29 - Raccolta differenziata - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI DISPOSIZIONI SPECIFICHE.
- Art. 30 - Raccolta differenziata - RACCOLTA DELLA FRAZIONE INGOMBRANTE.
- Art. 31 - Raccolta differenziata - RACCOLTA DEI BENI DUREVOLI.
- Art. 32 - Raccolta differenziata - RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE.

Art. 33 - Raccolta differenziata - RACCOLTA DEI RIFIUTI INERTI.

Art. 34 - Collocazione e caratteristiche dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani riciclabili.

Art. 35 - Campagne di sensibilizzazione e informazione.

TITOLO 6 – SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI.

Art. 36 - Raccolta e smaltimento di carta e cartone o multimateriale da utenze non domestiche ma assimilate.

TITOLO 7 – CATEGORIE PARTICOLARI DI RIFIUTI.

Art. 37 - Veicoli a motore.

TITOLO 8 – ALTRE NORME DI PULIZIA.

Art. 38 - Raccolta presso le aree pubbliche o di uso pubblico con cestini porta rifiuti.

Art. 39 - Disposizioni per la pulizia di aree private, aree occupate da esercizi pubblici, da spettacoli viaggianti e manifestazioni varie, aree di scarico e trasporto merci.

Art. 40 - Feste popolari e mercati.

TITOLO 9 – GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 41 – Ambito di attività

Art. 42 – Frequenza e modalità del servizio

Art. 43 – Lavaggio stradale

Art. 44 - Altri servizi ambientali.

Art. 45 – Volantinaggio

Art. 46 – Carico/scarico di merci e materiali e defissione manifesti

Art. 47 – Animali

Art. 48 – Fabbricati ed aree scoperte

TITOLO 10 – ATTIVITA' DI GESTIONE A SCOPO NON PROFESSIONALE

Art. 49 - Rapporti con Associazioni di Volontariato.

TITOLO 11 – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI.

Art. 50 - Divieti ed Obblighi generali.

Art. 51 - Divieti circa la collocazione dei contenitori.

Art. 52 - Attività di controllo.

Art. 53 - Ordinanze contingibili ed urgenti.

Art. 54 - Sanzioni amministrative

Art. 55 - Reiterazione

Art. 56- Danni e risarcimenti.

TITOLO 12 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 57 – Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

Art. 58 – Disposizione finale

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle intervenute con il D.Lgs. n. 205/2010, della L.R. Veneto n. 3/2000, delle norme dei Piani regionali e provinciali per la gestione dei rifiuti e con riferimento alla Guida Rifiuti 2014 della Regione Veneto.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, i servizi di pulizia del territorio.
3. Il Regolamento viene adottato ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali.

Art. 2 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, ha come oggetto:
 - a) la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) l'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - e) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
 - f) la vigilanza ambientale.
2. La gestione dei rifiuti urbani comprende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.
3. Sono considerati rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 184 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, le seguenti tipologie:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, con riferimento alle misure che vengono stabilite dal presente regolamento, tenendo conto delle effettive capacità di raccolta del servizio pubblico;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, pubbliche o private, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, (ad esempio frazioni di feretri) nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);
4. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'applicazione della tariffa/tassa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 3 – Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati

1. Il servizio di raccolta di rifiuti urbani e assimilati agli urbani viene di norma effettuato nell'ambito del territorio comunale, ma potrà assumere caratteristiche di ambito sovracomunale o di bacino.
2. Le modalità operative del servizio di raccolta di rifiuti urbani e assimilati agli urbani sono fissate e/o modificate dal Comune e/o dall'Ente competente sovraordinato.

Art. 4 – Principi generali

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come tale è disciplinata dal presente regolamento al fine di garantire la protezione dell'ambiente, degli animali e dell'uomo.
2. Il Regolamento disciplina il sistema di gestione rifiuti sul territorio e definisce controlli efficaci al fine di garantire gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici. Il Cittadino-utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nell'impegno a ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.
3. La gestione del rifiuto deve essere effettuata osservando i seguenti criteri generali: ridurre la produzione dei rifiuti;
 - a) promuovere la cultura del riutilizzo dei beni al fine di allungarne il ciclo di vita;
 - b) definire sistemi tendenti ad ottenere un reale recupero dei materiali riciclabili e la c) produzione di energia da quelli non riciclabili;
 - d) prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, che sia acqua, aria, suolo, flora e fauna;
 - e) evitare di danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente;
 - f) rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale.
4. L'organizzazione, la definizione delle modalità e delle frequenze del servizio sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento, dall'Amministrazione attraverso il Contratto di Servizio con il Gestore ovvero con propri atti nei casi di gestione diretta, tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici, allo scopo di garantire una corretta tutela igienico sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

Art. 5 – Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione

1. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti delle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
2. Il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative e partecipative nei confronti dei Cittadini e degli Utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi, anche tramite il Gestore del servizio, con particolare riferimento a quelle pratiche che consentono la riduzione della produzione dei rifiuti.

TITOLO 2 - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

Art. 6 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006:

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti;

Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

Raccolta: il prelievo dei rifiuti, la cernita preliminare e il deposito ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

Smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia; l'allegato B alla parte quarta del

D.Lgs. n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale; l'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle possibili operazioni di recupero;

Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

Imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

Imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

Imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera "a" del presente comma, esclusi i residui della produzione .

Vengono, inoltre, adottate le seguenti definizioni:

Autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

Conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;

Centro di raccolta: area presidiata recintata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

Isola/Piazzola ecologica: area non custodita attrezzata con uno o più contenitori per la raccolta differenziata di più frazioni di rifiuti;

Raccolta porta a porta o domiciliare differenziata: raccolta che prevede il prelievo differenziato dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi;

Raccolta con contenitori: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori stradali o posti presso altre strutture (centri di raccolta, isole/piazzole ecologiche ecc.);

Spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

Servizio integrativo: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o servizi personalizzati di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, svolti in base ad apposita convenzione;

Gestore del servizio: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente Regolamento.

Art. 7 – Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate ai successivi commi 2 e 3, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006.

1. Sono rifiuti urbani:

a) - I rifiuti domestici, anche ingombranti provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

I. Frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU): materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;

II. Frazione verde: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato e pubblico, comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;

III. Vetro: i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche;

IV. Barattolo scatolame: si intendono i contenitori in alluminio, acciaio o banda stagnata;

V. Carta: i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, il cartone, carta accoppiata all'alluminio (tetrapack); sono esclusi altri tipi di carta accoppiata (es. carta plastificata);

VI. Plastica: si intendono gli imballaggi previsti dal vigente accordo di programma quadro sottoscritto tra ANCI e CONAI;

VII. Mercatali: i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o dai mercati con prevalenza di banchi alimentari;

VIII. Rifiuto urbano residuo (RUR) o Rifiuto secco non recuperabile: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica;

IX. Rifiuti particolari: pile, farmaci, contenitori marchiati "T", "F", "X", "C", "N", "O", batterie per auto, oli minerali, consumabili per l'informatica, lampade fluorescenti, siringhe abbandonate sul territorio e altri prodotti classificati come pericolosi secondo l'elenco CER e contrassegnati con apposito asterisco "**";

X. Oli e grassi commestibili (CER 20 01 25)

XI. Legno (CER 20 01 38)

XII. Metallo (CER 20 01 40)

XIII. Ingombranti: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;

XIV. Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.): i rifiuti di cui all'art. 227, c. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 152/2006, quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria.

- b) Rifiuti assimilati: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del Titolo 3 del presente Regolamento;
- c) Rifiuti dallo spazzamento delle strade;
- d) Rifiuti esterni, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) Rifiuti cimiteriali: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali con esclusione di: residui di fiori e vegetali in genere, cere, lumini, addobbi, corone funebri, carta, cartone, plastica e altri scarti derivabili da operazioni di pulizia e giardinaggio (assimilabili a verde, al RUR ed ai materiali lapidei).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) - I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) - I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- c) - I rifiuti da lavorazioni industriali fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, c. 1, lett. i) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- d) - I rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) - I rifiuti da attività commerciali;
- f) - I rifiuti da attività di servizio;
- g) - I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) - I rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 158/2003;
- i) - i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;
- j) - gli imballaggi secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondario e terziario che, ai sensi dell'art. 221, c. 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., possono essere conferiti al servizio pubblico nei limiti dei criteri determinati ai sensi dell'art. 195, c. 2 lettera e) del D.Lgs 152/06.

TITOLO 3 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Art. 8 – Criteri di assimilazione

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 152/2006, le disposizioni di cui al presente Titolo 3 disciplinano in via provvisoria – fino al recepimento dei criteri qualitativi e quantitativi da emanarsi da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006– l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, ma sottoposti al pagamento della tassa/tariffa comunale, come specificato al presente articolo.

2. L'assimilazione per qualità e quantità ai sensi dei successivi articoli costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione.

Criteri qualitativi:

3. Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative previste dalla normativa. In particolare:

- a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla normativa vigente;
- b) devono presentare compatibilità tecnologica con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal sistema di raccolta, conferimento, recupero e smaltimento adottato dal Comune;

4. Con riferimento alla classificazione di cui alla normativa vigente sono esclusi dall'assimilazione i seguenti rifiuti speciali:

- a) tutti i rifiuti, di origine non domestica, prodotti in superfici non sottoposte a tassa/tariffa;
- b) rifiuti da attività agricole;
- c) I rifiuti vegetali (cd. "verde") provenienti dall'esercizio di attività professionale di giardinaggio/manutenzione del verde ornamentale.
- d) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavi;
- e) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- f) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- g) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- h) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;
- i) I beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici (R.A.E.E.) di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o di riparazione/manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer e simili);
- j) I beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) di origine non domestica diversi da quelli di cui al successivo comma 6, lettera q) del presente articolo;
- k) i rifiuti liquidi con l'esclusione di oli e grassi commestibili esausti;
- l) I rifiuti fortemente maleodoranti (es. partite di carne avariata, residui di macellazione, etc.);

m) I rifiuti da attività sanitarie fatto salvo quanto stabilito dalla normativa di settore (D.P.R. 254/2003 e s.m.i.).

5. Sono possibili deroghe per i rifiuti di cui al punto precedente nel caso di accordi di programma tra Comune, Provincia, ATO, Associazioni di categoria, ecc....

6. Sono assimilati ai rifiuti urbani, in base al criterio qualitativo i rifiuti di seguito elencati, inbase alle codifiche comunitarie e nel rispetto degli altri articoli del presente Regolamento:

- a) 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- b) 15 01 02 imballaggi in plastica, compresi flaconi vuoti di sostanze classificate pericolose, provenienti da attività della Pubblica Amministrazione, se l'uso ne prevede la diluizione in acqua e il produttore abbia in essere procedure che assicurino un lavaggio accurato che elimini la contaminazione;
- c) 15 01 03 imballaggi in legno
- d) 15 01 04 imballaggi metallici
- e) 15 01 06 imballaggi in materiali misti
- f) 15 01 07 imballaggi in vetro
- g) 20 01 01 carta e cartone
- h) 20 01 02 vetro
- i) 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense ("Umido")
- j) 20 01 25 oli e grassi commestibili
- k) 20 01 38 legno, diverso di quello da cui alla voce 20 01 37
- l) 20 01 39 plastica
- m) 20 01 40 metallo
- n) 20 02 01 rifiuti biodegradabili ("Verde")
- o) 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati ("Secco") per le comunità (caserme, case di riposo, mense scolastiche, mense aziendali, ecc... i cui locali sono sottoposti a tassa/tariffa comunale)
- p) 20 03 07 rifiuti ingombranti
- q) 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso di origine non domestica di cui sia dimostrata, attraverso apposita caratterizzazione, la corretta attribuzione del codice CER 20 01 36, purché derivanti da superficie sottoposta a tassa/tariffa comunale;

7. Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come "rifiuti urbani non differenziati" (CER 200301) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani (frazione secca).

8. Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come Rifiuti Ingombranti (CER 200307) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l'esclusione degli scarti di lavorazione, e costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo:

- a) materassi
- b) poltrone e divani
- c) sedie e altri mobili in materiali compositi
- d) tapparelle e suppellettili
- e) teli plastificati
- f) tubi e cassette

9. Sono comunque esclusi dall'assimilazione i rifiuti ingombranti di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale di vendita mobili, componenti di arredamento e simili.

10. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti classificati come olii e grassi commestibili (CER 200125) sono compresi solo quelli provenienti da mense comunali e scolastiche nonché quelli prodotti in occasione di sagre e altre manifestazioni pubbliche.

11. Nel caso di dubbi sulle caratteristiche merceologiche del rifiuto, il Comune, prima di accettare il rifiuto assimilato, potrà chiedere apposito certificato di assimilabilità rilasciato da tecnico competente, dal quale risultino le caratteristiche merceologiche del rifiuto conferito al servizio pubblico e la sua conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento.

12. In ogni caso il Comune si riserva di verificare, anche tramite il Gestore, il rispetto delle disposizioni in materia di assimilazione da parte delle utenze che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta.

Criteri quantitativi

13. Per quanto riguarda il criterio quantitativo, i rifiuti sono assimilati agli urbani se prodotti in quantità tale da consentire raccolta o conferimento e smaltimento secondo le modalità di raccolta/conferimento/recupero/smaltimento previste nel Capitolato Speciale di Appalto, nel Contratto di Servizio o in altri provvedimenti adottati dal Comune o dall'Autorità di Bacino. Potranno essere concesse particolari deroghe, esclusivamente per la fase di recupero/smaltimento.

Art. 9 – Esclusioni

1. Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:

- a) siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- b) non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
- c) presentino caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta, come ad esempio:
 - I. consistenza non solida, fatta eccezione per gli olii commestibili;
 - II. produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - III. fortemente maleodoranti;
 - IV. eccessiva pulverulenza;
- d) non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi, così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003.
- e) siano classificati come pericolosi.

2. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- a) rifiuti costituiti da pneumatici;
- b) rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
- c) rifiuti di imballaggi terziari.

TITOLO 4 - SISTEMI DI RACCOLTA

Art. 10 – Raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata viene organizzata al fine di rispondere alle indicazioni di cui all'art. 2 della L.R. Veneto n. 3/2000 e delle norme dei Piani regionali e di Bacino per la gestione dei rifiuti, in particolare prevedendo :

- a) l'attivazione della raccolta differenziata della frazione verde, nonché di quella putrescibile relativa ad utenze selezionate, per il successivo conferimento ad impianti di bioconversione;
- b) l'attivazione della raccolta differenziata della frazione secca recuperabile, per il successivo conferimento ad impianti di recupero;

- c) l'attivazione della raccolta delle rimanenti frazioni dei rifiuti urbani, operando prioritariamente la separazione della frazione umida a monte, mediante raccolta differenziata presso l'utente.

2. Ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 152/2006 il Comune deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere all'utente di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi.

3. E' fatto obbligo per l'utente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata (carta, plastica, frazione organica, vetro, lattine, farmaci scaduti, pile, contenitori etichettati T/F/X/C/N/O e altri rifiuti solidi urbani per i quali è attivata la raccolta differenziata presso il Centro di raccolta comunale).

4. E' fatto obbligo a tutte le utenze pubbliche, private, domestiche e non domestiche, terziarie, commerciali, di somministrazione, di servizi e produttive di conferire in regime di raccolta differenziata per l'avviamento a recupero, i rifiuti urbani ed assimilati, con le modalità meglio specificate agli artt. 11, 23, 24, 25 del presente Regolamento.

5. E' fatto, comunque, obbligo ad ogni utenza di provvedere a posizionare fuori dalla abitazione o dalla sede dell'attività produttiva i contenitori e le buste consegnati in comodato gratuito e di ritirarli dal suolo pubblico al termine del servizio di raccolta.

6. La frequenza del servizio è regolata da appositi calendari di programmazione distribuiti ogni anno agli utenti.

Art. 11 – Sistemi di raccolta

1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ai rifiuti urbani viene svolta secondo le seguenti modalità:

- a) Raccolta porta a porta o domiciliare: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi;
- b) Raccolta con contenitori stradali: raccolta tramite appositi contenitori posizionati sul territorio (cassonetti, bidoni, campane,...) sia in Piazzole che in Isole ecologiche;
- c) Raccolta presso Centri di raccolta: raccolta presso zone recintate, presidiate durante l'apertura, dotate dei contenitori per il conferimento differenziato delle tipologie di rifiuti.

2. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta sono definite in funzione dei principi ed obiettivi indicati nel presente Regolamento, favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali, di contenere i costi di gestione e che presentino compatibilità tecnologica con gli impianti di trattamento specifici.

Art. 12 – Frequenza ed orari del servizio – collocazione dei contenitori

1. Le frequenze e gli orari del servizio di raccolta dei rifiuti urbani devono essere tali da non comportare rischi per la salute dell'uomo, a partire dalle lavoratrici e dai lavoratori e/o per l'ambiente e tali da salvaguardare le esigenze di decoro ambientale.

2. La raccolta presso le utenze domestiche e le utenze non domestiche avverrà con le frequenze stabilite con appositi calendari annuali.

3. Il servizio di spazzamento sarà organizzato in modo tale da rimuovere i materiali giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.

4. I contenitori dei rifiuti urbani sono dislocati in appositi siti opportunamente allestiti ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico. Nell'allestimento dei suddetti siti si eviterà la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione di disabili.

5. Il Gestore del servizio ha la facoltà di collocare i contenitori all'interno delle aree private previa apposita convenzione con l'utente.

6. E' vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.

7. E' altresì vietato manomettere o danneggiare i contenitori.

Art. 13 – Lavaggio dei contenitori stradali e dei mezzi per la raccolta

1. Al fine di prevenire l'insorgere di pericoli di natura igienico- sanitaria, i contenitori stradali, le relative piazzole di posizionamento e le eventuali Isole ecologiche e i mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta devono essere mantenuti in buono stato conservativo, lavati e disinfettati periodicamente dal Gestore. Tutti gli altri contenitori dati in comodato gratuito alle utenze per la raccolta dei rifiuti devono essere mantenuti in buono stato di esercizio, di pulizia e di sanificazione da parte dell'utenza.

Art. 14 – Pesatura dei rifiuti

1. Il Gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani prima del loro avvio a recupero e smaltimento.

2. Il Gestore mette a disposizione del Comune in qualunque momento i dati relativi alla pesatura.

Art. 15 – Centro di raccolta comunale

1. Il Centro di raccolta comunale (Ecocentro o Ecostazione) rientra tra gli impianti connessi e funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani.

2. Gli utenti possono conferire nei Centri di raccolta le tipologie e le quantità dei rifiuti secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalle normative vigenti.

3. Per utente si intende il produttore dei rifiuti che accede al centro di raccolta solo esibendo il documento personale richiesto (tessera sanitaria/codice fiscale). Il produttore dei rifiuti, nel caso fosse impossibilitato, per motivi di salute, a recarsi personalmente al centro di raccolta, dovrà sottoscrivere una delega motivata indicando i dati del conferitore e allegando il proprio documento (tessera sanitaria/codice fiscale) in originale affinché la persona da lui delegata possa accedere al centro di raccolta.

4. Il Centro di raccolta può essere gestito dal Gestore del servizio o da un suo delegato purché ne abbia titolo ai sensi di legge.

TITOLO 5 – MODALITA' DI CONFERIMENTO E TRASPORTO

Art. 16 - Disposizioni generali.

1. Il Comune individuerà il metodo di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti più consono per perseguire gli obiettivi previsti dalla vigente normativa in materia di rifiuti.

2. I rifiuti solidi urbani, così come classificati al precedente art. 7, devono essere conferiti, raccolti e trasportati nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) il servizio viene organizzato in modo tale da perseguire l'obiettivo della separazione dei flussi e del recupero delle diverse tipologie di materiali che compongono i rifiuti urbani, sia quelle riciclabili sia quelle pericolose;
- b) la raccolta viene effettuata mediante contenitori rigidi (cassonetti, bidoni, campane, ecc.) o mediante il sistema "Porta a Porta" a mezzo di sacchi e contenitori rigidi, o con entrambe le modalità secondo gli indirizzi degli Enti ed organi preposti;
- c) trattandosi di servizi per la collettività i contenitori per la raccolta differenziata costituiscono arredo urbano obbligatorio e possono essere collocati in area pubblica e, ove possibile, per esigenze di pubblica utilità e previo assenso dei proprietari, in area privata;

- d) lo svuotamento periodico dei contenitori posti sulle strade è effettuato garantendo l'igiene ed il decoro dell'area circostante o sottostante;
- e) il servizio di trasporto sarà effettuato con mezzi idonei per ogni tipologia di raccolta. Prima di accedere agli impianti di recupero/smaltimento, tali mezzi dovranno essere pesati per determinare il quantitativo di rifiuto consegnato.
- f) le modalità di effettuazione del servizio sono definite nel contratto tra il Comune e il Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.

Art. 17 - Raccolta "Porta a Porta" - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il servizio viene reso disponibile con idonea manodopera e adeguate attrezzature in tutto il territorio del Comune.
2. Gli automezzi utilizzati dovranno avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, essere dotati di appositi segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili.
3. Il servizio di raccolta "Porta a Porta" avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada pubblica o privata di uso pubblico.
4. Qualora le utenze abbiano necessità di far entrare la ditta appaltatrice in area privata per la raccolta dei rifiuti, dovrà essere stipulato apposito accordo tra ditta che effettua la raccolta e l'utenza privata.
5. Il Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti passerà "Porta a Porta" provvedendo allo svuotamento dei contenitori e/o alla raccolta dei sacchi. Questi verranno collocati, nel giorno e negli orari stabiliti dal Comune, davanti all'ingresso dell'abitazione o negli spazi indicati dagli Uffici comunali quando si renda necessario accorpate più conferimenti.
6. L'utente, prima dell'introduzione dei rifiuti nei sacchi, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di lacerare i sacchi medesimi.
7. E' consentito, in casi motivati (es. prevenzione del randagismo animale), che l'utente esponga i propri sacchi in un contenitore la cui tipologia dovrà essere approvata dal Comune. L'Ente potrà anche mettere a disposizione contenitori standard per il conferimento del rifiuto.
8. Nel caso di raccolta differenziata "secco – umido" i contenitori per le tipologie di rifiuti umido-organico e secco non riciclabile potranno essere consegnati alle utenze all'inizio del nuovo servizio di raccolta da parte del competente Servizio comunale, oppure da parte di apposita ditta incaricata dall'Amministrazione Comunale, oppure potranno essere disponibili presso le Ecostazioni o apposite sedi indicate dal Comune. I contenitori per il secco riciclabile potranno essere posizionati dal Comune in zone previamente individuate.
9. Il servizio di raccolta "domiciliare" delle tipologie di rifiuto stabilite viene attivato su tutto il territorio comunale con le modalità del "Porta a Porta" ovunque tecnicamente ed economicamente possibile nel rispetto del decoro urbano. Laddove vi fossero particolari condizioni di territorio tali da rendere difficoltosa tale modalità operativa, l'utente verrà invitato a lasciare i propri rifiuti in un punto specifico indicato dall'Ufficio del Comune. Lo stesso Ufficio avrà la possibilità di indicare accorpamenti dei conferimenti, disponendo in particolari circostanze anche il conferimento in contenitori del Comune.
10. La frequenza settimanale di raccolta dovrà risultare adeguata a prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.
11. Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni delle frazioni di rifiuto di cui al comma 8, potranno essere concordate modalità e frequenze idonee alle specifiche necessità.
12. Altre indicazioni e informazioni operative:
 - a) Non sono considerati regolari i conferimenti dei rifiuti confezionati in sacchi contaminati da materiale estraneo a quello specifico della raccolta in atto, in percentuale definita dal gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, stimata secondo il prudente apprezzamento dell'operatore in servizio.

- b) E' fatto obbligo al Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti di segnalare al competente ufficio comunale le utenze che non conferiscano i rifiuti in maniera conforme (per natura o confezionamento) a quanto previsto nel presente Regolamento. L'elenco degli utenti che tengono comportamenti non conformi alle regole dovrà essere inviato al Comune con la frequenza indicata nei Capitolati speciali di Appalto o nei Contratti di Servizio, per i provvedimenti del caso (diffida e poi sanzione in caso di ripetuta violazione).
 - c) A prescindere poi dai provvedimenti sanzionatori sarà cura degli addetti alla raccolta di posizionare immediatamente, in prossimità del rifiuto conferito irregolarmente, apposite indicazioni concordate preventivamente con gli Uffici del Comune, atte a far sì che il comportamento non si ripeta, ma si corregga spontaneamente. Al ripetersi di conferimenti scorretti della stessa utenza il Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti è tenuto ad astenersi dal raccogliere il rifiuto.
 - d) Sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante al punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi nel suolo pubblico.
 - e) Il servizio verrà eseguito negli orari che verranno stabiliti, zona per zona, dall'Amministrazione Comunale.
 - f) Sia gli orari che i giorni e le frequenze di raccolta sono modificabili, secondo necessità, previo preavviso al Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e all'utenza.
13. Il Comune, specificatamente per le aree urbane, potrà sperimentare ed attuare – a tutela del decoro urbano – forme di raccolta dei rifiuti diverse rispetto all'attuale sistema.

Art. 18 - Raccolta "Porta a Porta" - RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE.

1. Pannolini, pannoloni ed altri supporti medicali.

Per questo tipo di rifiuto definito come secco non riciclabile, qualora la frequenza di raccolta lo richieda, il Comune potrà istituire dei centri/punti di raccolta distinti con appositi contenitori opportunamente segnalati collocati in alcuni punti del territorio. Gli utenti, che per l'età o per causa di malattia devono utilizzare questo tipo di supporti, hanno la possibilità di conferire questi materiali, isolati in appositi sacchetti, eventualmente anche contenuti in bidoncini concordati con il Comune, presso tali contenitori. Tali rifiuti (in sacchetti o bidoncini) potranno comunque essere depositati in corrispondenza delle abitazioni nel normale giorno ed orario previsto per la raccolta del "secco non riciclabile".

2. Informazione operativa.

I rifiuti dovranno essere conferiti mediante l'utilizzo di sacchi a perdere, aventi caratteristiche uniformi definite con appositi provvedimenti, ben chiusi in modo tale da impedire la dispersione e l'emanazione di cattivi odori.

Art. 19 - Raccolta "Porta a Porta" - RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA RICICLABILE.

1. Informazioni operative.

- a) I rifiuti Umidi dovranno essere conferiti dagli utenti in appositi contenitori, ben chiusi in sacchetti di materiale biodegradabile e compostabile (mater-bi) a perdere.
- b) I contenitori per il rifiuto umido potranno essere forniti direttamente dal Comune.

Art. 20 - Raccolta "Porta a Porta" - UTENZE CONDOMINIALI, COLLETTIVE, ECONOMICO-PRODUTTIVE.

1. Per utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive, i sacchi contenenti i rifiuti potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori distinti per il "secco" e per "l'umido" i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione nei giorni e negli orari consentiti in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.
2. Il Comune potrà fornire alle utenze di cui al precedente comma che ne faranno richiesta, appositi bidoni di adeguata capacità che rimarranno di proprietà del Comune. Tali contenitori si considereranno in custodia degli amministratori di condominio e/o ditta o di chi a loro vece ha provveduto a ritirarli presso gli Uffici Comunali preposti e dovranno essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.
3. In assenza di alcuna comunicazione in merito da parte degli interessati il Gestore del servizio di raccolta rifiuti provvede alla raccolta come per le utenze individuali.
4. Come per le utenze individuali, il Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti dovrà effettuare periodicamente il controllo a campione dei vari sacchetti per determinare se il conferimento è corretto e dovrà riferire al Comune in caso di violazioni come specificato sopra.
5. Il Gestore, una volta individuato un amministratore, o un proprietario, o altro referente del condominio cui comunicare informazioni, diffide o sanzioni che saranno applicate su tutto il condominio e suddivise secondo le regole previste nello stabile medesimo, lo comunicherà al Comune.

Art. 21 - Rifiuti speciali assimilati agli urbani - DEFINIZIONI E CRITERI GENERALI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

1. Per i rifiuti speciali assimilati agli urbani potranno essere attivati appositi servizi tenendo, per quanto possibile, in conto le effettive qualità e quantità prodotte; dovrà d'altra parte essere attuata, a cura dell'utente - già a monte - la differenziazione come attuata dalle utenze domestiche e ai sensi del presente Regolamento.
2. Il servizio riguarda la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
3. Fatta eccezione per i piccoli produttori definiti al successivo articolo, i rifiuti dovranno essere di norma conferiti dall'utente all'interno contenitori (bidoni, cassonetti, benne, ecc.) di proprietà dell'utente o forniti dal Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti su richiesta e secondo le modalità definite dalla stessa Amministrazione Comunale.
4. Di norma e salvo che per i contenitori di proprietà dell'utente la manutenzione straordinaria degli stessi sarà a cura del Comune.
5. Per la categoria dei "Grandi produttori" il competente Ufficio comunale potrà stabilire contratti di utenza specifici che prevedano il conferimento in quantità o modi diversi dallo standard nonché servizi ulteriori come i lavaggi dei o dei contenitori assegnati.
6. Le frequenze e gli orari di raccolta saranno stabiliti dal Comune. Potrà essere previsto un periodo sperimentale transitorio che consenta di definire il servizio che più soddisfi le esigenze igienico-ambientali con le attese delle aziende e con il piano finanziario del Comune.
7. Sarà cura del Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti segnalare immediatamente all'Ufficio del Comune eventuali anomalie, difficoltà di servizio o comportamenti non conformi a regolamento da parte degli utenti. In particolare dovranno essere comunicati i nominativi dei piccoli produttori che risultano conferire quantità elevate di rifiuto, rispetto alle utenze domestiche e che quindi dovranno essere rubricati tra i "Grandi produttori".
8. Il Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti sarà responsabile della corrispondenza qualitativa dei rifiuti raccolti alle prescrizioni comunicate dal competente ufficio del Comune. Le penalità eventualmente applicate dagli impianti di trattamento e recupero,

conseguenti alla non idoneità dei rifiuti conferiti, saranno a totale carico del Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.

Art. 22 - Servizio per i piccoli produttori

1. Ai fini del servizio di asporto, i produttori di rifiuti assimilati agli urbani in quantità paragonabili a quelle delle utenze civili, verranno considerati come utenze domestiche quindi a questa categoria non verrà applicata la possibilità di fornitura di contenitori e relativi servizi accessori previsti all'articolo precedente.

2. I criteri indicativi per l'individuazione dei piccoli produttori sono i seguenti:

- a) Per il servizio riguardante il "secco non riciclabile" e "l'umido-organico" da inviare a compostaggio sono da considerarsi piccoli produttori gli utenti che producono fino ad un massimo di 240 litri alla settimana di tali materiali;
- b) Per le rimanenti frazioni di rifiuto vale quanto definito negli articoli precedenti o da parte dei gestori delle Ecostazioni.

Art. 23 - Conferimento dei Rifiuti Speciali Assimilati ai rifiuti urbani.

1. Il Conferimento dei Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Urbani deve avvenire nel rispetto dei precedenti articoli rimanendo a carico del Produttore/Utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi nella classificazione.

2. Nel caso di servizio con raccolta "domiciliare", i rifiuti Assimilati devono essere conferiti chiusi in sacchi o involucri equivalenti della capacità massima di 110 litri comunque del peso massimo di 25 kg. Eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità devono essere ridotti dall'Utente per mezzo di pressatura o cesoiatura.

3. I Rifiuti Speciali Assimilati devono essere conferiti nei cassonetti stradali in quantitativi tali da non compromettere o creare pregiudizio alla raccolta di Rifiuti Urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti Rifiuti Speciali Assimilati in grandi quantità o che pregiudichino la capacità dei contenitori che devono sempre rimanere normalmente chiusi. Vale comunque quanto previsto al successivo art. 27 comma 4.

4. Le "Grandi Utenze", quando produttrici di "Rifiuti Speciali Assimilati", possono richiedere contenitori dedicati, pertanto devono riservare al loro interno adeguati spazi sia per la collocazione di detti contenitori, che per la manovra degli automezzi che provvederanno al loro svuotamento.

5. I contenitori sistemati all'interno delle attività in cui si producono Rifiuti Speciali Assimilati sono a tutti gli effetti contenitori per il conferimento dei rifiuti, con l'unica differenza che, anziché trovare posto nelle piazzole in strade, vie e piazze pubbliche, sono collocati in spazi interni e sono ad uso esclusivo di quelle determinate attività.

6. La frequenza di svuotamento dei contenitori dedicati verrà concordata con il Comune e il Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.

Art. 24 - Frazione umida dei Rifiuti Speciali Assimilati.

1. Il rifiuto umido-organico proveniente da utenze non domestiche, se affidato al sistema pubblico di gestione dei rifiuti, dovrà essere in ogni caso conferito, sfuso o in sacchi approvati dall'Amministrazione Comunale, all'interno di contenitori di adeguata capacità. La raccolta avverrà con le medesime modalità e frequenze previste per le utenze domestiche. La pulizia dei contenitori, a carico dell'utente, dovrà avvenire regolarmente in modo da evitare disagi ai vicini.

Art. 25 - Riciclaggio domestico della frazione umida.

1. Nell'intento di favorire il compostaggio domestico ed il riciclaggio domestico della frazione umida, il Comune potrà fornire in comodato gratuito o predisporre forme agevolate di acquisto di una compostiera domestica per le famiglie che ne facciano adeguata richiesta.

2. La compostiera può essere condivisa da più famiglie con la sottoscrizione peraltro di impegnative chiare e distinte. L'intervento del Comune si limita alla fornitura agevolata di una compostiera per famiglia residente.
3. Le modalità di collocazione della compostiera in relazione ai rapporti privatistici di vicinanza, proprietà del terreno sono a completo carico dell'utente. Vanno comunque messe in atto tutte le precauzioni (distanza, utilizzo di reti sul fondo, ecc...) per evitare di creare disagio ai vicini.
4. L'utilizzo di concimaie o altri metodi per il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti, è comunque consentito nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti e comunque senza provocare odori molesti al vicinato o disagi dovuti alla presenza di insetti, roditori o animali in genere.

Art. 26 - Raccolta differenziata - RACCOLTA DEL SECCO RECUPERABILE.

1. La raccolta potrà essere svolta mediante il sistema del "Porta a Porta" o attraverso contenitori stradali, collocati sempre in un quantità tale da assicurare completezza di servizio presso ogni Piazzola stradale o Isola ecologica almeno per le quattro tipologie principali: carta, vetro, lattine, vuoti in plastica, o con entrambe le modalità. In alcuni Piazzole stradali potranno essere sufficienti solo alcune delle quattro tipologie di contenitori. Presso le Ecostazioni potranno essere conferite anche ulteriori frazioni di rifiuti recuperabili.
2. Le Piazzole stradali, denominate anche "Isole ecologiche", destinate alla raccolta differenziata, sono individuate dall'Amministrazione in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di raccolta. Per particolari tipi di utenza corrispondenti alle collettività (scuole, ospedali e simili altre grandi utenze) sarà possibile installare mini isole ecologiche riservate che avranno il medesimo ciclo di svuotamenti delle isole ecologiche.
3. Situazioni particolari di insediamento con particolare lontananza dalle isole ecologiche secondo il prudente apprezzamento del responsabile del servizio di raccolta potranno essere servite col "Porta a Porta".
4. A seguito di accordi volontari con le specifiche Associazioni di Categoria o con singoli utenti, potranno essere attivati specifici servizi di Raccolta Differenziata per le utenze non domestiche.
5. In ogni caso è fatto obbligo al Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti di non raccogliere rifiuti contenuti all'interno di sacchi o scatole chiuse se non previa ispezione e controllo.
6. Il Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti sarà comunque responsabile della corrispondenza qualitativa del materiale raccolto, con particolare riferimento ai rifiuti raccolti con il metodo "Porta a Porta". A tale riguardo eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto, da parte dei cittadini, delle istruzioni loro fornite, dovrà essere immediatamente segnalata all'Ufficio competente del Comune, per gli opportuni provvedimenti del caso.
7. In tutto o in parte il territorio considerato, le modalità di effettuazione del servizio e le frequenze di raccolta potranno essere modificate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 27 - Raccolta differenziata - SPECIFICHE SULLE RACCOLTE DIFFERENZIATE DEL SECCO RICICLABILE.

1. Oltre ai materiali raccolti presso l'Ecostazione la raccolta differenziata tramite contenitori stradali, qualora effettuata in apposite piazzole denominate "Isole ecologiche", è rivolta al "secco riciclabile" dei seguenti rifiuti:
 - a) VETRO.
Gli utenti sono obbligati a conferire i rifiuti di vetro, completamente vuoti e preferibilmente privi di tappi ed altri materiali di rivestimento in modo da

facilitare il recupero del vetro, nelle apposite campane opportunamente segnalate. Non vi devono essere contaminazioni o residui di materiali che possano creare odori.

b) CARTA E CARTONE.

Gli utenti sono obbligati a conferire, negli appositi contenitori predisposti, la carta ed il cartone non contaminati da altri materiali di rivestimento e/o da prodotti alimentari, in modo da facilitarne il recupero. I cartoni, se ingombranti, devono essere ridotti a dimensioni tali da poter essere collocati all'interno dei contenitori di cui sopra o, in caso contrario, essere conferiti all'Ecostazione.

c) LATTINE DI ALLUMINIO E BANDA STAGNATA .

Gli utenti sono obbligati a conferire le lattine di alluminio e banda stagnata, completamente vuote, negli appositi cassonetti, opportunamente segnalati e pubblicizzati. Non vi devono essere contaminazioni o residui di materiali che possano creare odori.

d) PLASTICA.

Gli utenti sono obbligati a conferire recipienti, taniche, bottiglie in plastica negli appositi contenitori. Non vi devono essere contaminazioni o residui di materiali in modo da consentire una selezione più precisa e di valorizzare maggiormente il materiale raccolto. I recipienti facilmente comprimibili (es. bottiglie) devono essere ridotti di volume prima del loro conferimento. I contenitori di detersivi, candeggina, acidi, solventi di uso domestico possono essere conferiti dopo accurata sciacquatura. Sono comunque esclusi dal servizio i Rifiuti Urbani Pericolosi.

2. Da parte sua l'Amministrazione Comunale fissa:

- a) la localizzazione di siti delle "Isole ecologiche" per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata delle frazioni di R.S.U. Il posizionamento è stabilito ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale ed è vietato spostare i contenitori;
- b) la tipologia dei contenitori in cui conferire la frazione da raccogliere;
- c) la modalità di conferimento da parte degli utenti;
- d) la frequenza della raccolta in funzione della frazione da raccogliere nonché delle condizioni climatiche legate al luogo ed alla stagione;
- e) le modalità di affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare.
- f) lo svuotamento periodico dei contenitori che è effettuato, con la frequenza necessaria, in relazione alle quantità conferite ed alla natura dei materiali provvedendo alla pulizia ed alla manutenzione dei contenitori nonché alla pulizia dell'area circostante i contenitori esposti.

3. Per evitare il disturbo dei cittadini che abitano in prossimità delle Isole Ecologiche è vietato il conferimento dei rifiuti dalle ore 23.00 alle ore 7.00, creando disagio al vicinato.

4. Le attività produttive, nel caso in cui esista uno specifico servizio di raccolta porta a porta (vetro per esercizi pubblici, cartaceo per commercianti o industrie) non possono conferire le stesse tipologie di rifiuto nelle Isole Ecologiche.

5. È in ogni caso vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo all'esterno delle Isole Ecologiche.

Art. 28 - Raccolta differenziata - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI DISPOSIZIONI GENERALI.

1. La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi avverrà utilizzando i contenitori appositi eventualmente distribuiti sul territorio del Comune e, comunque, sempre presso l'Ecostazione.

2. Tanto la frequenza di svuotamento dei contenitori quanto la loro dislocazione sarà stabilita dall'Amministrazione Comunale secondo le necessità.

3. I contenitori dovranno essere ben riconoscibili e riportare la scritta indicante la tipologia dei rifiuti pericolosi raccolti, seguita dalle eventuali immagini e descrizioni che facilitino l'individuazione, da parte dell'utenza, della tipologia dei rifiuti da introdurre nei contenitori.
4. I punti di raccolta dovranno essere collocati preferibilmente presso le rivendite degli stessi materiali nuovi (pile e farmaci o materiali tossici, infiammabili ecc.).

Art. 29 - Raccolta differenziata - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI DISPOSIZIONI SPECIFICHE.

1. I Rifiuti Urbani Pericolosi devono essere smaltiti come segue:

a) BATTERIE e PILE

Gli utenti devono conferire le batterie e le pile a secco scariche utilizzando gli appositi contenitori, idonei ad evitare dispersioni ed opportunamente segnalati e pubblicizzati, presso l'Ecostazione, gli istituti scolastici, negozi di materiale elettrico, di giocattoli, foto-ottica ed altri esercizi dove si effettua la vendita dei suddetti materiali.

b) PRODOTTI FARMACEUTICI

Gli utenti devono conferire medicinali e prodotti farmaceutici scaduti negli appositi contenitori, opportunamente segnalati e pubblicizzati, presenti presso le farmacie e l'Ecostazione.

c) CONTENITORI CONTRASSEGNA TI, F, X, C, O, N

Gli utenti devono obbligatoriamente conferire negli appositi contenitori e/o presso l'Ecostazione i prodotti, ad uso domestico, sulle cui confezioni sono riportati i seguenti simboli:

- simbolo indicante una fiamma stampata in nero su fondo giallo arancione e/o scritta "F" (prodotto facilmente infiammabile).
- simbolo di un teschio su tibie incrociate stampato in nero su fondo giallo arancione e/o scritta "T" (prodotto tossico).
- simbolo di una X stampata in nero su fondo giallo arancione (prodotto irritante/nocivo).
- simbolo di provette che gocciolano stampato in nero su fondo giallo arancione e/o scritta "C" (prodotto corrosivo).
- simbolo di un cerchio con sovrastante fiamma stampato in nero su fondo giallo arancione e/o scritta "O" (prodotto ossidante).
- simbolo di un albero senza foglie e un pesce morto stampato in nero su fondo giallo arancione e/o scritta "N" (prodotto pericoloso per l'ambiente).

In generale si tratta di barattoli, taniche, flaconi, dispenser, bombolette e simili, anche se praticamente vuoti, che contenevano prodotti infiammabili, solventi, acidi, diluenti, vernici o smalti, prodotti per il giardinaggio domestico, piccole manutenzioni e lavori domestici, per attività del tempo libero od hobbistica.

d) ALTRI RIFIUTI PERICOLOSI DI USO DOMESTICO.

Gli utenti devono obbligatoriamente conferire nei punti di raccolta presso l'Ecostazione, ovvero con le diverse modalità stabilite dal Comune, anche altri rifiuti pericolosi di uso domestico quali: lampade a scarica (neon), tubi catodici, accumulatori al piombo, oli minerali e vegetali esausti.

Questi rifiuti devono essere conferiti nei contenitori appositamente segnalati e pubblicizzati, collocati all'esterno di negozi e centri commerciali o comunque presso l'Ecostazione. I contenitori, se posizionati all'aperto o in luoghi non sufficientemente custoditi, devono essere costruiti in materiale a prova di rotture e manomissioni.

Art. 30 - Raccolta differenziata - RACCOLTA DELLA FRAZIONE INGOMBRANTE.

1. I rifiuti ingombranti, qualora non siano reimpiegabili, devono essere conferiti e raccolti, con le modalità stabilite dal Comune, nei seguenti modi:

- a) Il servizio è effettuato di norma presso l'Ecostazione, con trasporto a carico dell'utente, fino ad un quantitativo massimo di due quintali per conferimento.
- b) Con eventuale conferimento in appositi contenitori dislocati sul territorio comunale "Raccolta per Quartieri" qualora disposto dal competente Ufficio del Comune su indicazione delle Consulte di Frazione ove istituite e fino ad un quantitativo massimo di due quintali per conferimento.
- c) Per le persone con problematiche di trasporto il servizio può essere effettuato anche a domicilio previa chiamata telefonica dell'utente al numero comunicato dal Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti secondo i prezzi ed i tempi stabiliti dal contratto di appalto con il Comune, oppure con mezzi messi a disposizione da conoscenti o da Associazioni di Volontariato.

Art. 31 - Raccolta differenziata - RACCOLTA DEI BENI DUREVOLI.

1. I beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore autorizzato contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, come previsto dalla vigente normativa. Qualora non venga acquistato un nuovo bene durevole devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, o presso l'Ecostazione con le modalità di cui al precedente art. 20. Il conferimento deve essere effettuato dal proprietario o persona da lui delegata fino ad un massimo di due pezzi per conferimento..

2. Sono possibili accordi di programma tra Comune e Rivenditori, rappresentati dalle Associazioni di Categoria, per la raccolta e lo smaltimento dei beni durevoli.

Art. 32 - Raccolta differenziata - RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE.

1. La raccolta della Frazione Verde dei Rifiuti Urbani viene effettuata secondo le seguenti modalità:

- a) Il servizio è effettuato di norma presso l'Ecostazione, con trasporto a carico dell'utente, fino ad un quantitativo massimo di quattro sacchi da 80 litri o di 320 litri totali.
- b) Con eventuale conferimento in appositi contenitori dislocati sul territorio comunale "Raccolta per Quartieri" qualora disposto dal competente Ufficio del Comune su indicazione delle Consulte di Frazione ove istituite, con trasporto a carico dell'utente, con automezzo di proprietà, fino ad un quantitativo massimo di quattro sacchi da 80 litri o di 320 litri totali.
- c) Per le persone con problematiche di trasporto il servizio può essere effettuato anche a domicilio, qualora istituito, previa chiamata telefonica dell'utente al numero comunicato dal Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, secondo i prezzi ed i tempi stabiliti dal contratto di appalto con il Comune oppure con mezzi messi a disposizione da conoscenti o da Associazioni di Volontariato.

Art. 33 - Raccolta differenziata - RACCOLTA DEI RIFIUTI INERTI.

1. Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso l'Ecostazione, con trasporto a carico dell'utente, fino ad un quantitativo massimo di 0,5 mc per conferimento.

2. Per le persone con problematiche di trasporto il servizio può essere effettuato anche a domicilio previa chiamata telefonica dell'utente al numero comunicato dal Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, secondo i prezzi ed i tempi stabiliti dal contratto di appalto con il Comune oppure con mezzi messi a disposizione da conoscenti o da Associazioni di Volontariato.

Art. 34 - Collocazione e caratteristiche dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani riciclabili.

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani riciclabili sono collocati, di norma, in area pubblica, a cura del Gestore del servizio di raccolta in accordo con il Comune.
2. Detti contenitori sono predisposti in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di raccolta;
3. I contenitori medesimi devono essere costruiti con materiali facilmente lavabili edisinfettabili, nonché essere accessibili, senza pericolo per l'utente, in tutte le bocche di introduzione. Devono inoltre essere ubicati in modo da evitare o limitare al massimo intralci alla circolazione stradale, alla mobilità di ciclisti e pedoni, nonché disagi in genere alle persone;
4. La posizione e le caratteristiche dei contenitori devono essere conformi a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada;
5. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di 5 metri in orizzontale da porte e finestre;
6. Nella collocazione dei contenitori si avrà cura di evitare la creazione di barrierearchitettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili;
7. I contenitori, che devono essere idonei a proteggere al meglio i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali ed a impedire esalazioni moleste, devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano, nonché ai fini di agevolare le operazioni di svuotamento, asporto e di pulizia. I contenitori e le relative piazzole devono essere sottoposti a periodici ed adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di rischi di natura igienico – sanitaria.
8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, anche separata per flussi, costituiscono arredo urbano obbligatorio, al pari della segnaletica, cartellonistica, ecc.
9. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate aree per lo stazionamento dei rifiuti urbani e la relativa segnaletica, sulla base degli standards di cui al presente Regolamento e secondo le indicazioni del Comune, in relazione alle forme organizzative dei servizi adottate;
10. I contenitori possono essere collocati, per esigenze di pubblica utilità, anche all'interno di negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole e centri sportivi;
11. I contenitori, previa convenzione tra il Comune, il Gestore del servizio ed il proprietario dell'area di raccolta rifiuti, possono essere collocati all'interno di aree private nei seguenti casi:
 - a) nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile la collocazione in area pubblica;
 - b) nel caso di particolari articolazioni del servizio di raccolta in conseguenza delle quali siadisagevole l'immissione dei rifiuti nei contenitori collocati in area pubblica;
 - c) produzione dei Rifiuti in quantità tali per cui l'immissione degli stessi nei contenitori collocati in area pubblica creerebbe continui problemi di traboccamento o di abusivo conferimento.

Art. 35 - Campagne di sensibilizzazione e informazione.

1. Il Comune cura, per proprio conto, o in coordinamento con l'Ente Responsabile di Bacino, o Autorità d'Ambito, o con il Gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei Cittadini;
2. Almeno una volta all'anno, viene data ampia pubblicità, con mezzi efficaci, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti nell'anno precedente, in particolare per la raccolta differenziata, per rendere partecipi i Cittadini;

3. Periodicamente è distribuito gratuitamente un opuscolo, o altro strumento, con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l'uso dei contenitori e loro ubicazione; inoltre saranno fornite indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità del loro conferimento, sulle destinazioni delle stesse, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei Cittadini.

4. E' fatto obbligo al Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani redigere annualmente una "Carta dei Servizi"

TITOLO 6 – SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI.

Art. 36 - Raccolta e smaltimento di carta e cartone o multimateriale da utenze non domestiche ma assimilate.

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di attuare un servizio integrativo riguardante le utenze con grande produzione di carta da macero o vetro o plastica riciclabile, assimilabili all'urbano. Il servizio può riguardare le singole tipologie.

2. Il servizio sarà in ogni caso effettuato in base ad un contratto di utenza specifico con il Comune.

3. Il conferimento da parte delle ditte potrà avvenire con cassonetti, benne, scarrabili, campane di proprietà o noleggiati.

TITOLO 7 – CATEGORIE PARTICOLARI DI RIFIUTI.

Art. 37 - Veicoli a motore.

1. E' vietato l'abbandono di veicoli a motore fuori uso o di parte di essi, sia su suolo pubblico che su suolo privato.

TITOLO 8 – ALTRE NORME DI PULIZIA.

Art. 38 - Raccolta presso le aree pubbliche o di uso pubblico con cestini porta rifiuti.

1. Allo scopo di consentire lo smaltimento di rifiuti di piccola pezzatura da parte dei passanti, il Comune provvede ad installare e gestire appositi cestini o contenitori simili su aree pubbliche e/o private ad uso pubblico. Allo scopo di favorire la raccolta differenziata alcuni cestini potranno essere, inizialmente e a titolo sperimentale, multifunzionali per la separazione di carta, vetro, lattine, plastica.

2. E' vietato conferire i rifiuti di altra natura in detti contenitori, nonché danneggiarli, ribaltarli, rimuoverli, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

Particolare attenzione va posta nel caso di aree picnic e aree ricreative in genere, dove il Comune provvede a collocare adeguati contenitori opportunamente segnalati, con invito agli utenti a non abbandonare i rifiuti al suolo.

Art. 39 - Disposizioni per la pulizia di aree private, aree occupate da esercizi pubblici, da spettacoli viaggianti e manifestazioni varie, aree di scarico e trasporto merci.

1. AREE PRIVATE.

- a) Le aree private di uso comune dei fabbricati civili, le aree di pertinenza di qualsiasi tipo di insediamento, le aree private isolate, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, i quali devono inoltre conservarle costantemente libere da rifiuti abbandonati anche da terzi e/o ignoti.
- b) A tale scopo essi dovranno dotarle di eventuali recinzioni, canalette di scolo ed altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
- c) In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia disponibilità del terreno, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, sarà obbligato con ordinanza del Sindaco o del competente Dirigente, alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area, all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi, nonché ad adottare opportuni provvedimenti atti a prevenire il ripetersi degli inconvenienti succitati.

2. AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI.

- a) I gestori di esercizi pubblici, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
- b) E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso: i rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.
- c) Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, chioschi stagionali e simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quale vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, risultino ordinariamente imbrattate dai residui degli involucri delle merci vendute. Alla chiusura quotidiana dell'esercizio l'area dovrà risultare perfettamente ripulita.

3. AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI VARIE.

- a) Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti devono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta, o con le diverse modalità stabilite dal Comune.
- b) Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico il Comune dispone che il richiedente costituisca una valida cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.
- c) Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, o qualsiasi altro Cittadino o gruppo di Cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al competente Ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere, direttamente alla pulizia delle stesse dopo l'uso, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti a cura del Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, su indicazione del competente Ufficio Comunale. I soggetti di cui sopra dovranno rimuovere le indicazioni e/o i cartelli pubblicitari degli eventi stessi al termine della manifestazione.

d) Eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno a carico dei promotori delle manifestazioni che potranno stabilire apposite convenzioni con il Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti o previa opportuna fideiussione o cauzione.

4. AREE DI SCARICO E TRASPORTO MERCI.

a) Le aree pubbliche o ad uso pubblico, utilizzate per carico-scarico merci e/o materiali, alla fine delle suddette operazioni devono essere lasciate pulite dal soggetto che le ha utilizzate, lo stesso è tenuto a raccogliere eventuali scarti derivanti dalle operazioni di carico-scarico ed a conferirli nei contenitori per RSU e RUI, ovvero a smaltirli se trattasi di rifiuti speciali.

b) Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali lungo il percorso, come previsto dalla normativa vigente, ed eventualmente intervenire per rimuoverli.

5. CAVE, MINIERE E CANTIERI.

a) I proprietari delle cave, delle miniere e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso agli estranei e l'abbandono incontrollato di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie previste dalla normativa vigente.

b) I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia (spazzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con i suddetti siti, oltre al rispetto di tutte le modalità prescritte nel Regolamento di Igiene e Sanità.

c) Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e comunque ad ogni attività di deposito e cantiere, con interventi di scavo, trasporto terra ecc., è tenuto a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

6. IMBRATTAMENTO AREE PUBBLICHE.

a) Chi transita con veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche;

b) Per evitare l'imbrattamento delle strade, il Sindaco o il competente Dirigente può imporre ai soggetti interessati l'installazione nei luoghi di partenza di sistemi di lavaggio dei pneumatici degli automezzi e la pulizia delle sedi stradali interessate;

c) Nel caso di rifiuti di qualsiasi natura, abbandonati o scaricati abusivamente su aree pubbliche o private ad uso pubblico, compete al Comune provvedere allo smaltimento, salvo rivalsa dei costi del servizio ed applicazione delle sanzioni previste dalle norme a carico di chi ha commesso l'abuso.

d) Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino le stesse, provvedendo eventualmente ad adeguata pulizia, portando sempre al seguito l'idonea attrezzatura. Da tali obblighi sono esclusi i portatori di handicap fisico o psicologico, adeguatamente "certificato".

e) I proprietari delle greggi dovranno provvedere a comunicare almeno 24 ore prima del transito l'elenco delle strade comunali su cui prevedono di passare con il gregge. Il Comune, con provvedimento dirigenziale, può limitare il transito degli animali solo ad alcune strade.

7. In caso di inosservanza delle suddette prescrizioni, la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di Legge e di Regolamento.

Art. 40 - Feste popolari e mercati.

1: Nel caso che gli accordi contrattuali fra il Comune e il Gestore del servizio rifiuti prevedano l'intervento della raccolta per il successivo avvio al recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti in occasione di feste popolari e/o mercati, ci si atterrà alle norme dei commi successivi.

1. In caso di feste popolari organizzate da Associazioni, Partiti, Centri culturali, ovvero in ogni altro caso autorizzato dall'Amministrazione Comunale, gli organizzatori dovranno richiedere il servizio di raccolta rifiuti al Comune facendo presente il tipo di necessità.

- a) Il Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti dovrà provvedere, per la durata della manifestazione, alla raccolta dei rifiuti che verranno prodotti concordando le modalità di espletamento del servizio con il competente Ufficio del Comune. Quest'ultimo potrà richiedere o effettuare direttamente il posizionamento e lo svuotamento di contenitori di varia volumetria nella zona interessata. La pulizia e disinfezione dovranno avvenire al termine della giornata di mercato o in fase di raccolta per i contenitori dei rifiuti organici.
- b) I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono, in ogni caso, mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi.
- c) Il Conferimento dei rifiuti nei contenitori dovrà essere conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento;
- d) Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento di rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, a cura del promotore delle medesime dovrà essere sottoscritta apposita convenzione con il Gestore del servizio di raccolta rifiuti il quale fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del servizio normalmente prestato.
- e) Sarà previsto un servizio di raccolta dei rifiuti e spazzamento apposito immediatamente al termine dei mercati ordinari che si svolgono nelle aree e con le frequenze che saranno stabilite dall'Amministrazione comunale.

2. Per quanto riguarda il mercato settimanale ed altre manifestazioni similari la raccolta dei rifiuti avverrà per flussi separati come per la restante parte dei rifiuti urbani ed in armonia con il sistema di raccolta rifiuti del Comune.

3. I commercianti ambulanti, gli organizzatori della manifestazione, festa popolare ecc. saranno tenuti a conferire i rifiuti nel seguente modo:

- a) scarti compostabili (umido-organico e verde) in appositi bidoni che vengono consegnati dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, prima dell'inizio del mercato cittadino, svuotati e rimossi alla fine dello stesso.
- b) secco non recuperabile raccolto tramite sacchetti da 80/110 litri depositati nel luogo della manifestazione o al posto della piazzola di vendita a fine attività o in altro momento comunicato dall'ufficio del Comune. E' possibile, se sarà previsto dal Comune, il posizionamento di appositi cassonetti o contenitori dedicati al mercato o alla manifestazione.
- c) La carta ed il cartone andranno raccolti a parte utilizzando un unico scatolone nel quale collocare i resto del materiale cartaceo piegato e pulito. Il materiale dovrà essere collocato in modo ordinato nel luogo della manifestazione o al posto della piazzola di vendita a fine attività o in altro momento comunicato dall'Ufficio del Comune.
- d) Le cassette in legno o in plastica riciclabili, ben pulite da eventuali scarti di materiale, dovranno essere collocate in modo ordinato per singola tipologia merceologica presso la rispettiva piazzola di vendita a fine attività o in altro momento comunicato dall'Ufficio del Comune.

- e) I commercianti ambulanti di ortofrutta ed i florovivaisti sono comunque tenuti a prestare particolare attenzione affinché la pavimentazione della superficie occupata non venga imbrattata dai rifiuti putrescibili prodotti.

TITOLO 9 – GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 41 – Ambito di attività

1. Il servizio di gestione rifiuti da spazzamento, così come definito all'art. 6 del presente Regolamento, è esteso a tutte le aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, comprese all'interno del territorio comunale.
2. Le aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio vengono definite così da comprendere:
 - a) le strade e le piazze, compresi i portici, i marciapiedi e i sottopassi classificati come comunali;
 - b) i tratti urbanizzati delle strade provinciali;
 - c) le strade private comunque soggette ad uso pubblico (purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione);
 - d) le aree dei cimiteri;
 - d) le aree monumentali di pertinenza comunale (comprese le scalinate) aperte al pubblico;
 - e) le aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico, compresi gli spazi verdi di arredo stradale, fioriere, aiuole spartitraffico;
3. Il servizio di spazzamento e pulizia delle aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa e dalle norme del presente Regolamento.
4. Le operazioni di spazzamento dovranno essere eseguite in modo da non provocare sollevamento di polvere, seguendo le disposizioni contenute nei Regolamenti di Igiene e di Polizia Urbana del Comune.
5. Lo spazzamento manuale consiste nelle operazioni di spazzamento, accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto esterno realizzato da un operatore ecologico con attrezzi manuali lungo strade, piazze, viali, vie.
6. Lo spazzamento meccanico è il servizio effettuato sull'intera rete delle strade, viali, vie e piazze cittadine che consente l'impiego di macchine spazzatrici. Verrà utilizzato in funzione sia dell'incidenza sul traffico, che della pavimentazione stradale secondo i programmi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
7. Per consentire un agevole espletamento delle operazioni di spazzamento, possono essere vietati, in orari prefissati, il parcheggio e comunque l'occupazione di spazi pubblici;
8. Per particolari esigenze di pulizia il Comune può effettuare interventi occasionali e mirati.
9. I soggetti, pubblici e privati, proprietari di strade hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle stesse compresa la rimozione di qualsiasi rifiuto abbandonato nella pertinenza della carreggiata, nelle banchine o nei fossi adiacenti.

Art. 42 – Frequenza e modalità del servizio

1. Il Gestore del servizio, in relazione agli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dal Comune, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali, svolge i servizi di gestione rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le modalità previste nel Contratto di Servizio.

2. Al fine di garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, rientrano tra i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio:

- a) servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade, percorsi pedonali ed aree pubbliche o private di uso pubblico;
- b) lavaggio stradale;

Art. 43 – Lavaggio stradale

1. Per lavaggio stradale s'intende il lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche o private aperte al pubblico, lavaggio e disinfezione di portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, secondo modalità di esecuzione e frequenza di intervento definite in base all'utilizzo del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale ed alle condizioni meteorologiche.

2. Il lavaggio stradale viene effettuato dal Gestore del servizio come indicato nel Contratto di Servizio.

Art. 44 - Altri servizi ambientali.

1. Sono di competenza del Comune, che li svolge direttamente o attraverso il Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, i seguenti servizi di igiene ambientale:

- a) Espurgo periodico di pozzetti e caditoie acque meteoriche in strade ed aree pubbliche;
- b) Pulizia periodica di fontane, fontanelle, monumenti pubblici e simili;
- c) Potatura nelle aree verdi comunali, diserbo meccanico periodico dei cigli delle strade comunali e dei relativi marciapiedi;
- d) Defissione di manifesti affissi abusivamente e pulizia dei muri;
- e) Pulizia aree di mercato;
- f) Raccolta siringhe abbandonate in aree pubbliche o private ad uso pubblico;
- g) Pulizia delle aree cimiteriali;
- h) Altri servizi determinati con apposito provvedimento.

Art. 45 - Volantinaggio.

1. Si richiamano, in quanto applicabili, le norme dell'art. 18 del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 46 – Carico/scarico di merci e materiali e defissione manifesti

1. Si richiamano, in quanto compatibili, le norme dell'art. 16 e dell'art. 4, c. 1, lett. d) del Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 47 – Animali

1. Si richiamano, in quanto compatibili, le norme dell'art. 30, c. 2, lett a) e b), c.4 e dell'art. 33 del Regolamento di Polizia Urbana

Art. 48 – Fabbricati ed aree scoperte

1. Si richiamano, in quanto compatibili, le norme dell'art. 5 e dell'art. 6, c. 1 lett. d), e), r) del Regolamento di Polizia Urbana.

TITOLO 10 – ATTIVITA' DI GESTIONE A SCOPO NON PROFESSIONALE

Art. 49 - Rapporti con Associazioni di Volontariato.

1. Il Comune per migliorare il servizio di raccolta rifiuti e l'attività di controllo può avvalersianche delle indicazioni delle Consulte di Frazione, ove istituite, della collaborazione delle Associazioni di Volontariato e della partecipazione dei Cittadini e delle loro Associazioni regolando tali rapporti con apposite convenzioni.
2. Le Associazioni, di cui al comma 1, vengono autorizzate, previa valutazione di idoneità e senza alcun pregiudizio, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con i servizi forniti dal Gestore del pubblico servizio.
3. Le convenzioni, di cui al comma 1, devono contenere:
 - a) il nominativo del responsabile dell'Associazione o della Persona convenzionata;
 - b) la durata della convenzione;
 - c) la tipologia dei rifiuti raccolti, zone interessate, modalità di raccolta e mezzi utilizzati;
 - d) i quantitativi massimi che possono essere raccolti per ogni tipologia.
4. Le convenzioni possono essere stipulate esclusivamente da Cittadini indigenti residenti nel territorio comunale o dai legali rappresentanti di Associazioni con sede nel territorio comunale.
5. I principi gestionali cui dovranno attenersi le Associazioni di Volontariato, i Cittadini e loro Associazioni per la raccolta dei rifiuti urbani riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza e delle norme igienico/sanitarie.
6. In particolare nell'espletare il proprio servizio dovranno:
 - a) arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - b) evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
 - c) osservare le vigenti norme di sicurezza, vevolevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - d) non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.
7. I firmatari della convenzione devono garantire l'effettivo avvio al recupero dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende autorizzate al recupero o al riutilizzo.
8. Le convenzioni di cui al presente articolo possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ferma restando la possibilità per il Comune di determinare quantitativi massimi:

Carta e cartone	150101 – imballaggi in carta e cartone 200101 – carta e cartone
Metalli ferrosi e non ferrosi	150104 – imballaggi metallici 200140 – metallo
Plastica	150102 – imballaggi in plastica 200139 – plastica
Vetro	150107 – imballaggi in vetro 200102 – imballaggi in vetro
Indumenti e simili	– abbigliamento – prodotti tessili
Ingombranti	20 03 07 – Ingombranti

TITOLO 11 – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI.

Art. 50 - Divieti ed Obblighi generali.

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme del presente Regolamento:
 - a) l'accesso ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti o di raccolta dei materiali recuperabili è riservato ai cittadini residenti o dimoranti nel Comune;
 - b) i Rifiuti Urbani devono essere tenuti esclusivamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso. Il Produttore è tenuto a conservare i rifiuti separatamente a seconda della destinazione finale in conformità con le disposizioni riguardanti la raccolta ed in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore;
 - c) Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire presso gli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal Comune o dal Gestore del servizio di raccolta o di smaltimento dei rifiuti urbani, ad opera del produttore, il quale è tenuto a selezionare le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici.
 - d) Chiunque per motivi vari debba esporre cartelli o avvisi in aree o spazi pubblici è obbligato a rimuoverli non appena abbiano esaurito le loro funzioni.
2. Si considera conferimento non autorizzato:
 - a) quello effettuato tramite contenitori (cassonetti, bidoni, pattumiere, sacchetti ecc.) non conformi al modello o a quanto distribuito dal Comune anche se la tipologia di materiale fosse accettabile
 - b) quello effettuato da Cittadini non residenti o dimoranti nel Comune;
 - c) quello effettuato inserendo nei contenitori materiali difformi dal previsto, salvo i casi di tolleranza quando espressamente previsti dal Regolamento
3. In forza delle disposizioni precedentemente espresse diviene quindi parte integrante dei comportamenti obbligatoriamente richiesti all'utenza, l'operazione di selezione a monte dei rifiuti stessi ed il conferimento differenziato negli appropriati contenitori dei rifiuti, o con le modalità "Porta a Porta" previste o quelle dei materiali recuperabili, secondo le indicazioni fornite dal Comune.
4. I rifiuti dovranno essere inseriti sfusi nei contenitori stradali o all'Ecocentro e non in contenitori o sacchi.
5. Sono vietati:
 - a) l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee ai sensi della normativa vigente; gli utenti serviti con il sistema "Porta a Porta" potranno conferire i loro rifiuti in corrispondenza delle abitazioni e degli insediamenti produttivi, utilizzando sacchetti o appositi contenitori chiusi;
 - b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di smaltimento;
 - c) Richiedere a terzi di consegnare i rifiuti che si stanno conferendo presso l'Ecostazione comunale e, viceversa, consegnare i propri rifiuti a persone che sostano fuori dall'Ecostazione stessa;
 - d) L'esposizione di sacchetti o contenitori di rifiuti sulla pubblica via in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal Comune, nel caso in cui il servizio viene effettuato "Porta a Porta";
 - e) L'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compresi l'utilizzo quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura, l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o scarichi difformi dal Regolamento presso l'Ecostazione;
 - f) Lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;

- g) I comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- h) il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i Cittadini e gli addetti ai servizi;
- i) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo;
- j) la combustione dei rifiuti;
- k) l'abbandono delle varie tipologie di rifiuti al di fuori dei contenitori e dell'Ecostazione. Le Isole Ecologiche stradali sono adibite alla sola raccolta di materiali recuperabili. E' vietato collocare fuori dai contenitori anche questi ultimi materiali. In caso di campana o altro contenitore pieno l'utente deve cercare un altro contenitore capiente oppure trattenere presso la propria abitazione il materiale medesimo fino a riscontrare la disponibilità di conferimento e avvisare il competente ufficio comunale per le carenze riscontrabili nel servizio;
- l) l'abbandono di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, mozziconi di sigarette, barattoli, chewing-gum, bottiglie e simili) nonché lo spandimento di olio e simili;
- m) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti senza apposita autorizzazione;
- n) il conferimento in cassonetti, campane, Ecostazione, containers ... e comunque al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- o) L'attivazione di iniziative di raccolta differenziata, da parte di Associazioni, Enti o Imprese pubbliche e private, se non preventivamente autorizzate dal competente Responsabile del Comune;
- p) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;
- q) il trattamento dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione;
- r) il compostaggio domestico dovrà essere condotto in modo da non creare disagio al vicinato: in caso di difficoltà di gestione del processo di compostaggio, dovrà essere avvertito il competente Ufficio comunale che provvederà a consigliare la tecnica più idonea e, in caso di problematiche non risolvibili, potrà richiedere lo spostamento/adattamento della struttura di compostaggio fino al raggiungimento di un risultato compatibile con l'insediamento;
- s) gettare o introdurre rifiuti nelle caditoie stradali e/o smaltire rifiuti triturati in fognatura;
- t) conferire nei cestini pubblici rifiuti provenienti da civili abitazioni o da locali produttivi quale elusione al servizio di raccolta differenziata;
- u) conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
- v) l'insudiciamento del suolo da parte dei cani o di altri animali. Va comunque osservato quanto previsto all'art. 39 comma 6, lettera d).

Art. 51 - Divieti circa la collocazione dei contenitori.

1. E' vietata la collocazione dei contenitori :

a) entro una distanza di 5 metri da :

- finestre ubicate al piano terra o seminterrati;
- ingressi di abitazioni, di attività di ristoro (bar, pasticcerie, alimentari, tavole calde, supermercati, paninoteche, pizzerie, ristoranti) e Farmacie;
- incroci stradali.

b) entro la distanza di visibilità (minimo 2 metri) dei passi carrabili;

- c) nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita di parcheggi riservati a portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
- d) ad una distanza di almeno 14 metri dai serbatoi degli impianti di distribuzione di carburante (gas, benzina, metano, gasolio) ed altre forme di materiale infiammabile;
- e) alla distanza di sicurezza da cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.

Art. 52 - Attività di controllo.

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate in via prioritaria dalla Polizia Locale, dagli Ispettori Ambientali comunali, dai tecnici ambientali dell'Ufficio Tecnico comunale, da qualsiasi Agente di Polizia Giudiziaria e, per quanto di loro competenza, dal personale ispettivo e di vigilanza dall'Azienda Socio-Sanitaria Locale e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto (A.R.P.A.V.).
2. Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva la Vigilanza per il rispetto del presente Regolamento applicando in caso di inadempienza le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
3. Le Autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente Regolamento.
4. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco o il Responsabile delegato, con propria Ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere, diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.
5. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche, il Comune provvede a proprio carico allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.
6. Nel caso in cui l'abbandono dei rifiuti sia stato effettuato da ignoti in area privata, il Comune potrà disporre lo sgombero dei rifiuti, con la procedura di cui al precedente comma 4, direttamente al proprietario del terreno su cui si sia verificato l'abbandono qualora quest'ultimo non abbia tempestivamente avvisato del fatto le Autorità competenti.
7. Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai servizi di raccolta differenziata, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza.
8. Il Comune potrà promuovere un servizio di Vigilanza Ecologica svolto da Ispettori ambientali volontari secondo le modalità stabilite da un apposito Regolamento. §
9. Al fine dell'accertamento delle violazioni di cui al presente Regolamento e delle Ordinanze in materia è consentito anche l'uso di sistemi di videosorveglianza, nel rispetto di quanto previsto nel "Regolamento per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza"

Art. 53 - Ordinanze contingibili ed urgenti.

1. Ai sensi della normativa vigente, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, Ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.
2. Dette Ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente ed al Ministro della Sanità entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 54 - Sanzioni amministrative

1. La violazione alle norme contenute nel presente regolamento comporta, ai sensi del D. lgs. 267/2000 e s.m.i., della Legge n. 689/1981 e della Legge n. 125/2008, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dalla Giunta comunale.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

3. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria, vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento e/o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta espressa menzione sul verbale di accertamento e di contestazione della violazione.

4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notifica. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio da cui dipende l'agente accertatore.

5. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo, in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Art. 55 - Reiterazione

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie, si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se per la prima violazione si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Alla reiterazione della violazione le sanzioni sono raddoppiate.

Art. 56 - Danni e risarcimenti.

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico del responsabile

TITOLO 12 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 57 – Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica il D.Lgs. n. 152/2006 con le relative norme di attuazione, e la normativa di settore nazionale e regionale.

2. S'intendono abrogati il precedente Regolamento e le disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento s'intende automaticamente abrogato e/o modificato dalla successiva entrata in vigore di normative nazionali e regionali con esso contrastanti.

4. Eventuali modifiche, non sostanziali, al presente Regolamento, necessarie a seguito di modifiche della normativa comunitaria, nazionale o regionale, potranno essere fatte con Deliberazione di Giunta Comunale ed aggiunte in allegato al presente Regolamento.

Art. 58 – Disposizione finale

1. Il presente Regolamento, di cui è vivamente raccomandata una periodica pubblicizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, entra immediatamente in vigore una volta approvato ai sensi della vigente normativa.

[1][1] CER 200137* : legno contenente sostanze pericolose

Rev. del 20 lug. 2015 Milio